



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori GRAMAZIO, CALIGIURI e CAMBER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2009**

Disposizioni in materia di istituzione  
di un'indennità di accompagnamento per i pazienti terminali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende istituire un sussidio di accompagnamento per i pazienti terminali.

Nell'accezione comune, il malato terminale è il soggetto per il quale non c'è più speranza di reale recupero, dinanzi al quale l'apparato medico interrompe tutti i tentativi di guarigione, ma si limita ad alleviare la sofferenza e a mantenere la situazione in equilibrio.

Un malato terminale sta indubbiamente morendo a molti livelli, ma allo stesso tempo è ancora vivo e come tale deve essere trattato. A tale scopo, viene sottoposto ad una serie di cure palliative, che sono appunto tipiche per i pazienti affetti da malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza. Lo scopo di questo tipo di cure è il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile per i pazienti terminali, ma anche per le loro famiglie.

Questo tipo di terapia, infatti, afferma la vita e considera il morire come un evento naturale; provvede, inoltre, al sollievo del dolore e degli altri sintomi; integra gli aspetti psicologici, sociali e spirituali dell'assistenza

ed offre, più in generale, un sistema di supporto per aiutare i pazienti a vivere il più attivamente possibile fino alla morte.

Lo scopo del sussidio di accompagnamento, che con il presente disegno di legge si intende istituire, è assicurare al malato un'assistenza nella fase terminale della sua vita, che può avvenire a casa, ma molto più comunemente viene attuata in ospedale o presso istituzioni specializzate.

Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede che l'indennità sia irreversibile, sia a totale carico dello Stato e che la sua erogazione termini con il decesso del paziente.

I pazienti terminali, come specificato all'articolo 2, sono coloro che sono affetti da una patologia grave ed incurabile, per cui sono del tutto non autosufficienti.

L'importo mensile del sussidio è di 472 euro e viene corrisposto per dodici mensilità. Si prende, come riferimento per la sua quantificazione, l'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche, istituita dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Ai pazienti terminali è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, a totale carico dello Stato, dell'importo di 472 euro mensili, per dodici mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. Sono beneficiari del sussidio di accompagnamento, di cui al comma 1, i pazienti terminali affetti da patologia grave ed incurabile.

3. L'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 cessa con la morte del paziente terminale.

## Art. 2.

1. Ai fini della presente legge è considerato paziente terminale chi si trova nelle seguenti condizioni:

- a) presenza di malattia in fase terminale;
- b) non autosufficienza;
- c) difficoltà in relazione all'accesso alle strutture sanitarie.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.